



# Canottieri “LEONIDA BISSOLATI”

## Associazione Sportiva Dilettantistica

### Cremona

## STATUTO

### Attuale

### Proposta di modifica

<b>CAPO I COSTITUZIONE - SEDE DURATA - SCOPO SOCIALE BANDIERA</b>	<b>CAPO I COSTITUZIONE - SEDE DURATA - SCOPO SOCIALE BANDIERA</b>
<p><b>Art.1)</b> La Canottieri “Leonida Bissolati” – Associazione Sportiva Dilettantistica costituitasi il 6 Febbraio 1921 ed eretta in Ente Morale con R.D. 20 Agosto 1926, n.1737, è un’Associazione a carattere sportivo senza fini di lucro con sede in Cremona. La durata è illimitata.</p>	<p><b>Art.1)</b> La Canottieri “Leonida Bissolati” – Associazione Sportiva Dilettantistica costituitasi il 6 Febbraio 1921 ed eretta in Ente Morale con R.D. 20 Agosto 1926, n.1737, è un’Associazione a carattere sportivo senza fini di lucro con sede in Cremona. <b>Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli Articoli 1 e 7 del D.P.R. 10/02/200 n. 361, l’Associazione esaurisce le proprie finalità nell’ambito territoriale della Regione Lombardia.</b> La durata è illimitata.</p>
<p><b>Art.6)</b> <b>Benemeriti:</b> sono coloro fra i soci che abbiano dato particolare decoro e lustro all’Associazione specie nel campo delle attività sportive. Essi possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento della quota sociale; tale qualifica è conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. A decorrere dall’anno 2015 si ritiene che i Soci Benemeriti frequentanti versino una quota annuale pari al 20 % della quota ordinaria. L’eventuale coniuge può essere, su richiesta, inserito nell’elenco ma, all’atto dell’affiliazione, dovrà pagare l’intera tassa d’iscrizione. Il socio che da ordinario diventa benemerito mantiene i diritti acquisiti.</p>	<p><b>Art.6)</b> <b>Benemeriti:</b> sono coloro fra i soci che abbiano dato particolare decoro e lustro all’Associazione specie nel campo delle attività sportive. Essi possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento della quota sociale; tale qualifica è conferita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. A decorrere dall’anno <b>2023</b> si ritiene che i Soci Benemeriti frequentanti versino una quota annuale pari al <b>30%</b> della quota ordinaria. <b>Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di ridurre la quota annuale dei Soci Benemeriti al 10% della quota ordinaria per coloro che siano residenti lontano Sede sociale e pertanto impossibilitati a frequentarla.</b> L’eventuale coniuge può essere, su richiesta, inserito nell’elenco ma, all’atto dell’affiliazione, dovrà pagare l’intera tassa d’iscrizione. Il socio che da Ordinario diventa Benemerito mantiene i diritti acquisiti.</p>

**Art.8)**

Patroni: sono i soci ordinari che, compiuti i 65 anni di età, hanno almeno 40 anni di appartenenza continua all'Associazione. Essi godono della riduzione al 75% della quota ordinaria e pagano il contributo straordinario per intero. Ai fini del computo degli anni di appartenenza all'Associazione si comprendono i periodi di servizio militare (non in s.p.e.) e si escludono i periodi di sospensione accordata a norma del presente Statuto e del Regolamento.

Al compimento dell'80° anno di età tutti i soci Patroni godono della riduzione al 20 % della quota sociale e non pagano il contributo straordinario.

I contenuti del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di applicare deroghe per coloro che potranno dimostrare il loro stato invalidante o di infermità che non rende possibile la loro frequentazione della Sede sociale.

**Art.8)**

Patroni: sono i soci ordinari che, compiuti i 65 anni di età, hanno almeno 40 anni di appartenenza continua all'Associazione. Essi godono della riduzione al **90%** della quota ordinaria e pagano il contributo straordinario per intero. Ai fini del computo degli anni di appartenenza all'Associazione si comprendono i periodi di servizio militare (non in s.p.e.) e si escludono i periodi di sospensione accordata a norma del presente Statuto e del Regolamento.

Al compimento dell'80° anno di età tutti i soci Patroni godono della riduzione al **30%** della quota sociale e non pagano il contributo straordinario.

I contenuti del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2023**. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di applicare deroghe per coloro che potranno dimostrare il loro stato invalidante o di infermità che non rende possibile la loro frequentazione della Sede sociale. **Il Consiglio Direttivo ha facoltà di esentare dal pagamento della quota sociale i Soci Patroni ultraottantenni in caso di permanente e conclamata impossibilità a frequentare la Sede sociale.**

**Art.10)**

Ragazzi: sono i figli dei soci che nel corso dell'anno compiono l'11° anno di età. Dall'anno 2015 pagano la metà (0,50) della quota annuale escluso il contributo straordinario, fino al 14° anno compiuto. L'appartenenza alla categoria "Ragazzi" non è computata agli effetti dell'anzianità di cui all'art.8.

**Art.10)**

**È obbligatoria la registrazione in Base Sociale, con comunicazione scritta alla Segreteria dell'Associazione, di tutti i figli di Soci a decorrere dalla loro nascita.**

**I figli dei Soci, a decorrere dall'anno successivo alla loro nascita e sino al compimento del 5° anno di età, sono tenuti al versamento del 5% della quota ordinaria annuale; sono tenuti al versamento del 10% della quota ordinaria annuale fra i 6 e i 10 anni di età.**

Ragazzi: sono i figli dei soci che nel corso dell'anno compiono l'11° anno di età. Dall'anno 2015 pagano la metà (0,50) della quota annuale escluso il contributo straordinario, fino al 14° anno compiuto. L'appartenenza alla categoria "Ragazzi" non è computata agli effetti dell'anzianità di cui all'art.8.



### **Art.12)**

Per ottenere e conservare la qualifica di socio è necessario:

1. essere di buona condotta civile e morale;
2. avere non meno di 14 anni;
3. presentare domanda scritta controfirmata da due soci maggiorenni, in regola coi pagamenti delle quote e contributi sociali ed iscritti da almeno tre anni.

Il richiedente che non abbia compiuto la maggiore età, secondo la legge, deve unire alla domanda il consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale o di chi legalmente lo rappresenta.

I figli minorenni di soci deceduti, in mancanza di un altro genitore socio, potranno diventare soci effettivi senza versare la tassa d'ammissione prevista dal successivo art. 19. Il coniuge non socio di un socio deceduto, in presenza di figli minorenni, potrà subentrare senza tassa d'ammissione al coniuge deceduto.

Possono essere ammessi, per un periodo di tempo determinato e con riferimento ad un solo anno, i denominati "Affiliati temporanei", previa versamento contributo mensile anticipato pari al 40 % della quota ordinaria (o diversamente stabilita dal Consiglio Direttivo in base alla lunghezza del periodo e alla sua stagionalità). Non possono essere accolti quali Affiliati temporanei gli ex Soci che si sono dimessi nell'ultimo quinquennio. Il Consiglio Direttivo è tenuto, comunque, a redigere un Regolamento specifico per la gestione degli "Affiliati temporanei".

Un Affiliato temporaneo che dovesse richiedere, l'anno successivo alla sua iscrizione temporanea, di entrare nell'Associazione in qualità di Socio ordinario potrà usufruire di uno sconto sulla tassa d'ingresso pari a quanto già versato come quota temporanea nel corso dell'anno precedente.

### **Art.12)**

Per ottenere e conservare la qualifica di socio è necessario:

1. essere di buona condotta civile e morale;
2. avere non meno di 14 anni;
3. presentare domanda scritta controfirmata da due soci maggiorenni, in regola coi pagamenti delle quote e contributi sociali ed iscritti da almeno tre anni.

Il richiedente che non abbia compiuto la maggiore età, secondo la legge, deve unire alla domanda il consenso scritto dell'esercente la potestà genitoriale o di chi legalmente lo rappresenta.

I figli minorenni di soci deceduti, in mancanza di un altro genitore socio, potranno diventare soci effettivi senza versare la tassa d'ammissione prevista dal successivo art. 19. Il coniuge non socio di un socio deceduto, in presenza di figli minorenni, potrà subentrare senza tassa d'ammissione al coniuge deceduto.

Possono essere ammessi, per un periodo di tempo determinato e con riferimento ad un solo anno, i denominati "Affiliati temporanei", previa versamento contributo mensile anticipato pari al **30%** della quota ordinaria (o diversamente stabilita dal Consiglio Direttivo in base alla lunghezza del periodo e alla sua stagionalità). Non possono essere accolti quali Affiliati temporanei gli ex Soci che si sono dimessi nell'ultimo quinquennio. Il Consiglio Direttivo è tenuto, comunque, a redigere un Regolamento specifico per la gestione degli "Affiliati temporanei".

Un Affiliato temporaneo che dovesse richiedere, l'anno successivo alla sua iscrizione temporanea, di entrare nell'Associazione in qualità di Socio ordinario potrà usufruire di uno sconto sulla tassa d'ingresso pari a quanto già versato come quota temporanea nel corso dell'anno precedente.

**Art.14)**

I soci fruiscono del diritto di accedere liberamente nei locali della sede, di servirsi delle attrezzature sociali, di partecipare a tutti gli altri vantaggi che potessero in avvenire essere loro procurati con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Direttore, in relazione a situazioni contingenti ed indifferibili.

Il coniuge ed i figli, inferiori ai 10 anni, del socio sono ammessi a frequentare la sede alle condizioni e norme stabilite dal Regolamento.

La condizione di convivente può essere assimilata a quella di coniuge secondo le norme del Regolamento.

**Art.14)**

I soci fruiscono del diritto di accedere liberamente nei locali della sede, di servirsi delle attrezzature sociali, di partecipare a tutti gli altri vantaggi che potessero in avvenire essere loro procurati con l'osservanza delle prescrizioni del Regolamento e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dal Direttore, in relazione a situazioni contingenti ed indifferibili.

Il coniuge **ed i figli, inferiori ai 10 anni**, del socio **è ammesso** a frequentare la sede alle condizioni e norme stabilite dal Regolamento **Sociale, di competenza del Consiglio Direttivo**.

La condizione di convivente può essere assimilata a quella di coniuge secondo le norme del Regolamento.

**Art.22)**

La convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere effettuata con avviso da affiggersi nella sede sociale e da inviarsi ai soci almeno otto giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione potrà contenere anche l'indicazione per la seconda adunanza.

**Art.22)**

La convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dovrà essere effettuata con avviso da affiggersi nella Sede sociale e da inviarsi ai Soci almeno otto giorni prima della riunione. **L'Avviso di convocazione potrà essere effettuato anche tramite Posta Elettronica Certificata o altro strumento idoneo ad attestarne l'avvenuta ricezione.**

L'avviso di convocazione potrà contenere anche l'indicazione per la seconda adunanza.

**Art.25)**

Sono compiti dell'Assemblea:

1. approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
2. eleggere tra i soci maggiorenni con diritto a voto:
  - il Consiglio Direttivo
  - il Collegio dei Revisori
  - il Collegio dei Proviviri
3. modificare lo Statuto e ratificare annualmente, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione, il Regolamento Sociale eventualmente variato dal Consiglio Direttivo;
4. decidere sull'espulsione dei soci;
5. deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può sfiduciare il Consiglio Direttivo attraverso una mozione presentata, sottoscritta e depositata precedentemente in Segreteria da almeno 400 Soci e che riceva un numero di voti pari almeno ai 2/3 dei presenti registrati all'inizio dell'Assemblea.

**Art.25)**

Sono compiti dell'Assemblea:

1. approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
2. eleggere tra i soci maggiorenni con diritto a voto:
  - il Consiglio Direttivo
  - il Collegio dei Revisori
  - il Collegio dei Proviviri
3. modificare lo Statuto e ratificare annualmente, in fase di approvazione del Bilancio di Previsione, il Regolamento Sociale eventualmente variato dal Consiglio Direttivo;
4. decidere sull'espulsione dei soci;
5. deliberare su tutti gli argomenti di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può sfiduciare il Consiglio Direttivo attraverso una mozione presentata, sottoscritta e depositata precedentemente in Segreteria da almeno **un decimo degli Associati** e che riceva un numero di voti pari almeno ai 2/3 dei presenti registrati all'inizio dell'Assemblea.